

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Proposta di legge - Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento del diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità

Tipologia degli effetti finanziari determinati dalla proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)
- b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)
- c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)
 - c1. Diritti soggettivi e altri oneri inderogabili
 - c2. Automatismi di spesa (spese per adeguamento al fabbisogno)
- d. varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

-complessivi **Euro** - 6.000,00

-articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione 12 – Programma 02- Titolo 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale				6.000,00

-spesa annua a regime: 2.000,00 annui.

-oneri di gestione: Nessuno.

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Il recente D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), in attuazione della delega al Governo in materia di disabilità (Legge 22 dicembre 2021, n. 227), ha ridefinito gli interventi a favore delle persone con disabilità in coerenza con le disposizioni della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 e le successive disposizioni e decisioni di livello comunitario.

Il D.lgs. 62/2024 ha in particolare previsto, all'art. 19, che "...i piani personalizzati volti a promuovere il diritto ad una vita indipendente di cui all'art. 39, comma 2, lett l-bis e l-ter della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, già attivati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni, mantengono ambiti autonomi di attuazione ed esecuzione". Il D.lgs. 62/2024, aggiornato dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), disponendo di prorogare di un anno la fase di sperimentazione e di allargare la platea delle province interessate, da un lato, conferma la volontà di recepire le esperienze maturate sul territorio; dall'altro lato, mantiene invariata la necessità di promuovere il diritto ad una vita indipendente valorizzando l'autonomia di attuazione delle politiche già intraprese dalle regioni, in coerenza con i miglioramenti e le nuove necessità emergenti dai destinatari e dalle politiche sulla disabilità.

Regione Toscana, nel segno di quanto sopra esposto, per i diritti e le politiche a sostegno delle persone con disabilità trova, nella l.r. 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), la propria disciplina di base a cui i progetti messi in campo per la "vita indipendente" hanno fatto riferimento (vedi articoli 9, progetto di vita, e 10, vita indipendente).

L'esperienza maturata, tuttavia, necessita ora di una legge regionale, di cui si avanza la proposta, non solo per garantire la continuità ai progetti di vita indipendente, ma anche per affermare le linee di principio e gli strumenti idonei alla efficace promozione e realizzazione del diritto ad una vita indipendente, in coerenza con le politiche per la disabilità di livello nazionale e comunitario.

Di seguito si analizzano gli articoli di cui si compone la presente proposta legislativa, precisando che dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione, tranne che per quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, come meglio di seguito descritto.

l'articolo 1 – Principi e finalità risponde all'esigenza di:

- a) inserire in un sistema organico le disposizioni di principio per la tutela dei diritti della persona con disabilità ponendosi come uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale;
- b) inserire nell'attuale sistema normativo le misure a tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo e garantire per i loro progetti di vita indipendente uno strumento di coordinamento sul territorio, attraverso il perseguimento dei principi di democraticità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché di valorizzazione dell'esigenza di partecipazione delle persone con disabilità.

L'articolo chiarisce i valori a cui potrà essere indirizzata l'azione regionale in materia di diritto ad una vita indipendente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 - Progetto personalizzato e partecipato per la vita indipendente, che recepisce la nuova terminologia ed i nuovi orientamenti applicativi in favore del riconoscimento del diritto ad una vita indipendente, dettati dal D.lgs.62/2024, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto le specifiche azioni previste dalla norma si realizzeranno nell'ambito dei progetti di vita indipendente, disciplinati dall'articolo 9 della L.R. 60/2017, valorizzando il principio di partecipazione attiva delle persone in coerenza con l'art. 10 della citata legge 60/2017. I progetti di vita indipendenti in corso di realizzazione sono quelli finanziati nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente, approvato con D.D. 17020 del 22/7/2024, a valere su risorse FSE+ 2021/2027, nell'ambito dell'attività PAD 3.K.8, finanziate per € 46.049.004,00 con DGR 753 del 25/6/2024 e per ulteriori 25.705.000,00 con DGR 79 del 27/1/2025, la cui copertura finanziaria è assicurata sui capitoli 64126, 64127 e 64128 nell'ambito della Missione 12 “ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 10 “Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia, Titolo 1 “Spese correnti”, sulle annualità 2024,2025,2026 e 2027.

L'articolo 3 – Destinatari, ha lo scopo di recepire la nuova terminologia ed i nuovi orientamenti applicativi in favore del riconoscimento del diritto ad una vita indipendente previsti dal D.lgs.62/2024 .

L'articolo 4 – Assistente personale, oltre allo scopo di recepire la nuova terminologia ed i nuovi orientamenti applicativi in favore del riconoscimento del diritto ad una vita indipendente dettati dal D.lgs. n. 62/2024, evidenzia in particolare riferimento all'assistente personale, la necessità di responsabilizzazione e controllo da parte della persona con disabilità senza oneri a carico del bilancio regionale. La presente proposta di legge in attuazione con il D.lgs 62/2024 sottolinea la libertà e l'autodeterminazione della persona con disabilità nel rapportarsi con l'assistente personale, figura già disciplinata dalla contrattazione nazionale.

l'Articolo. 5 _ Per garantire la partecipazione alle politiche regionali sulla disabilità (articolo 5 – Osservatorio per la vita indipendente) vi è altresì la necessità di costituire un Osservatorio regionale, strumento privilegiato per assicurare l'incontro istituzionale delle associazioni esperte in materia di vita indipendente con le amministrazioni, assumendo funzioni di monitoraggio, propositive e di informazione e diffusione delle conoscenze ed esperienze acquisite.

Il presente articolo definisce la composizione e le funzioni di tale organismo

La partecipazione dei membri alle sedute dell'Osservatorio avviene a titolo gratuito, come previsto all'art. 5 comma 3 dell'articolato della proposta di legge ; gli oneri a carico del bilancio regionale sono limitati al rimborso spese previsto a favore dei rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera b, che sono quantificati in un importo di Euro 2.000,00 annui. Come previsto dall'art. 5, comma 3, della presente legge i rimborsi spese possono essere richiesti dai suddetti soggetti ed essere inseriti nell'ambito delle attività programmate dalla Regione per il Centro regionale accessibilità di cui all'art. 27 della L.R. 60/2017. Le risorse ad esso dedicate sono sufficienti per finanziare anche i rimborsi spese dei rappresentanti delle associazioni operanti all'interno dell'Osservatorio.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Per i componenti di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 5 della proposta di legge si prevede un costo massimo e complessivo di € 2.000,00 calcolato come segue:

n. 6 rappresentanti x € 110,00 x 3 (riunioni massime previste all'anno) = € 1.980,00 – arrotondato ad € 2.000,00

Il rimborso individuale di € 110,00 è calcolato considerando il trasferimento tramite mezzo pubblico, applicando un costo medio di biglietto del treno quale tragitto esempio Grosseto – Firenze 66,60 euro (A/R) oltre a trasferimento dalla stazione di Firenze con taxi pari ad € 42,00.

Copertura finanziaria:

Descrizione:

Come previsto all'articolo 6 "Norma finanziaria" la copertura finanziaria della spesa della presente proposta di legge risulta assicurata per Euro 2.000,00 annui, quale quota stimata di rimborso spese previsto per i rappresentanti delle associazioni che partecipano all'Osservatorio, a valere sulle risorse stanziare, già disponibili, a legislazione vigente sul capitolo 23198 "CRA - CENTRO REGIONALE PER L'ACCESSIBILITA' - SPESE CORRENTI" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, 2026, 2027. Per le attività del CRA, previste dalla L.R. 60/2017, la spesa sostenuta nel triennio 2022/2024 è stata mediamente di € 66.800,00 annui; le risorse stanziare per gli anni 2025/2027, pari ad Euro 140.000,00 annui, consentono di garantire un incremento delle attività del Centro, e anche la copertura finanziaria della spesa stimata per i rimborsi spese di cui all'articolo 5, comma 3 della presente legge. Le somme destinate al CRA dalla L.R. 60/2017 costituiscono una spesa di adeguamento al fabbisogno; una valutazione di quest'ultimo, insieme alla considerazione dell'esiguità del maggior onere di Euro 2.000,00 annui, consente di garantire l'idonea copertura finanziaria della presente legge.

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.2 utilizzo delle risorse stanziare nei fondi di riserva

Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali e ai fondi di riserva, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Missione n. _____ Programma n. _____

1.2 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata
Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione
Programma

1.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologia di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata dalle attuali previsioni

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

Euro 2.000,00 anno 2025 - Missione n. 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”,
Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”

1.5 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologia di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata mediante contestuale compensazione nell’ambito della medesima missione e programma o tipologia di entrata

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____
Missione n. _____, Programma n. _____

GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

1.6 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

1.6.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

1.6.2 utilizzo delle risorse stanziato nei fondi di riserva
Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

1.6.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali e ai fondi di riserva, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

1.7 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1.7.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata

Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.7.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.8 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

1.9 imputazione esatta o più missioni/programmi o tipologia di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata dalle attuali previsioni:

Euro 2.000,00 – Anno 2026 - Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”

Euro 2.000,00 – Anno 2027- Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”

1.10 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata mediante contestuale compensazione nell’ambito della medesima missione e programma o tipologia di entrata:

Anno

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

Missione n. _____, Programma n. _____

Anno

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

Missione n. _____, Programma n. _____

2 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri anche sugli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione vigente (art. 14 LR 1/2015 commi 5 e 6)

3 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITÀ"

Il Dirigente del Settore _Alberto Zanobini

Il Direttore ___Federico Gelli_